

Prot. n. 34378 del 22/09/2017

Il Presidente

Al Presidente della Regione Piemonte
Sergio CHIAMPARINO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
Mauro LAUS

SEDE

OGGETTO: *Parere in ordine alla proposta di regolamento regionale “Disposizioni attuative per la disciplina delle attività estrattive ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23”.*

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 settembre 2017, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di regolamento “*Disposizioni attuative per la disciplina delle attività estrattive ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23*”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Stefano Costa

(firmato in originale)

AJ/AB/CD

Parere in ordine alla proposta di Regolamento regionale "Disposizioni attuative per la disciplina delle attività estrattive ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l'art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 3 agosto 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di regolamento recante "Disposizioni attuative per la disciplina delle attività estrattive ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23";
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 30/2006, è competente a esprimersi nel merito l'Ufficio di Presidenza del CAL;
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", la proposta di regolamento è volta a disciplinare, in particolare, i requisiti per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e concessione, i contenuti e le modalità di presentazione delle domande, le prescrizioni e gli obblighi a carico dei titolari delle autorizzazioni e concessioni, i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente, nonché i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e alla valorizzazione dei siti minerari dimessi;
- Rilevato che la proposta di regolamento in oggetto si applica alle attività estrattive dei minerali di seconda categoria, come definiti dall'articolo 2 del RD n. 1443 del 29 luglio 1927;
- Preso atto dell'istruttoria svolta;
- Ritenuto opportuno regolamentare la disciplina applicativa, rilevate tuttavia alcune criticità legate alla definizione della capacità tecnico-economica e dei requisiti morali dei soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; all'integrazione della variante urbanistica nel procedimento autorizzativo; alla mancata previsione della compatibilità tra attività estrattiva e utilizzo del sito a fini agricoli; nonché alla non chiara definizione del ruolo del responsabile del SUAP (Sportello unico per le attività produttive) rispetto al ruolo del responsabile del procedimento;
- Ritenuta condivisibile la previsione della contestualità delle procedure autorizzative e di quelle pianificatorie nel caso il progetto richieda variante al PRGC;
- Rilevati, tuttavia, problemi applicativi derivanti dalla modifica delle funzioni autorizzative che sono passate dalla competenza del Comune a quella delle province o della Regione

stessa, mentre le norme urbanistiche prevedono che la responsabilità dei procedimenti pianificatori sia in capo al comune territorialmente competente;

- Ritenuta la necessità di introdurre, nella legge annuale di riordino, una norma transitoria che disciplini tali procedure fino a quando non sarà approvato il PRAE (Piano regionale delle attività estrattive) conforme alla l.r. 23/2016 e che consenta di gestire il recupero e il ripristino delle attività estrattive precedentemente autorizzate dai comuni, così come era stato richiesto in sede di parere sul ddl 253 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale*" nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 12 giugno 2017;
- Richiamando, da ultimo, l'attenzione sulla necessità di disporre di procedure e allegati chiari e di facile comprensione che comportino anche un minor carico burocratico;

delibera

di esprimere, all'unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta di regolamento "*Disposizioni attuative per la disciplina delle attività estrattive ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23*". Più precisamente, si richiede sia che, nella legge annuale di riordino, vengano disciplinate, con norma transitoria, le procedure autorizzative e pianificatorie fino a quando non sarà approvato il PRAE (Piano regionale delle attività estrattive) conformemente alla l.r. 23/2016, sia che si consenta il recupero e il ripristino delle attività estrattive precedentemente autorizzate dai comuni, così come era stato richiesto in sede di parere sul ddl 253 "*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale*" nella seduta del Consiglio delle autonomie locali del 12 giugno 2017.

Il Presidente
Stefano COSTA
(firmato in originale)